REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **24**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**BRECCIAROLI**	**PAOLO**	**Presidente**
☐	**NICOLARDI**	**GUIDO**	**Relatore**
☐	**REPOSSI**	**GABRIELLA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7779/13
  depositato il 26/09/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068201301300267 IRPEF-ALTRO 20(
  contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
VILLA DR. EMILIANO SIMONE DR. MARCO
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

difeso da:
VILLA DR. EMILIANO SIMONE DR. MARCO
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

terzi chiamati in causa:
AG.RISCOSS. MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20126 MILANO MI

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 7779/13

UDIENZA DEL

30/10/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

10 979

PRONUNCIATA IL:

30 OTT 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

9 DIC 2014

Il Segretario

Fatto:

Con ricorso RGR n. 7779/13 coniugi si oppongono a cartella di pagamento e ruolo relativo, scaturente da comunicazione ex art. 36 ter DPR 600/73 con cui si azzerava quanto riportato ai righi E33 ed E34 del modello 730/09 per l'anno 2008 , per un totale di € 15.000 circa, mentre per si azzerava il solo rigo E33 per un totale di € 11.000 circa. Si richiedeva pertanto il versamento di € 1.042,52 a titolo di IRPEF e sanzioni. A seguito della ricezione di tale atto i coniugi inoltravano istanza di autotutela, alla quale l'ufficio non dava alcun riscontro. Successivamente, avuta conoscenza della cartella, per € 1.206,72 complessivi, i contribuenti hanno inoltrato il presente ricorso. Eccepiscono:

1) Pregiudizialmente in diritto rilevano l'inesistenza giuridica e/o nullità della cartella per violazione dell'art. 26 c. 1 DPR 602/73, per aver effettuato l'esattore la cartella direttamente a mezzo posta.
2) Ancora pregiudizialmente in diritto rilevano Inesistenza giuridica e/o nullità della cartella per la mancata compilazione della relata di notifica.
3) Nel merito rilevano l'illegittimità della cartella poiché gli importi stornati dalle detrazioni affetivano a spese per la ristrutturazione del loro appartamento, che spettavano per legge. Secondo l'ufficio, l'azzeramento di quanto riportato al rigo E33 a sarebbe giustificata dal fatto che uno dei due contribuenti non avrebbe inviato copia della DIA al centro operativo di Pescara. Affermazione che, si sostiene e si documenta, sia destituita di fondamento almeno per uno dei due. Il motivo è stato addotto dall'ufficio per la non ammissione delle spese di cui al rigo E33 di e del rigo E34 di

Sul punto si afferma che per mera dimenticanza non è stata spedita la raccomandata contenente tale documento. Ritengono che tale errore non possa comportare la decadenza dal beneficio della detrazione, avendo essi tutti i requisiti di legge per il diritto a tale detrazione.

Concludono quindi chiedendo in via principale di dichiarare l'illegittimità o nullità della cartella in accoglimento delle ragioni di diritto e di merito. In via subordinata dichiarare dovuta solo la sanzione di €258,00 per violazione formale.

Si costituisce l'ufficio che, in primo luogo, eccepisce la propria carenza di legittimazione relativamente ai presunti vizi di notifica della cartella. Nel merito, eccepisce che le detrazioni annullate non riguardano unicamente le spese di ristrutturazione dell'abitazione, ma asseritamente anche spese per acquisto di "parafarmaci", non detraibili, la cui corrispondente detrazione ammonta complessivamente ad € 6,00. Per quel che attiene le spese di ristrutturazione, l'ufficio ritiene che l'invio della DIA al centro operativo di Pescara sia requisito fondamentale per la detraibilità. Chiede rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Si costituisce l'Equitalia Nord che contesta tutta quanto dedotto in diritto circa la notifica della cartella.

Motivi della decisione:

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla

formulazione dell'atto impugnato, cartella esattoriale, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Sempre in via preliminare, si deve altresì ritenere la totale estraneità dell'Agenzia delle Entrate dalle responsabilità comunque ascrivibili a comportamenti al contrario attribuibili alla sfera degli adempimenti propri dell'esattore, comunque superati dal merito dell'iscrizione a monte dell'atto impugnato, essendo questo il primo con il quale si sia proceduto alle contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su tale punto deve ritenersi, infatti, che, indipendentemente dalla legittimità degli adempimenti dell'esattore, l'atto abbia raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dei contribuenti i rilievi formulati dall'amministrazione, ponendoli in tal modo nella condizione costituzionalmente garantita di produrre il ricorso de quo, esercitando la difesa.

Va quindi rilevato che la copia della DIA, inviata al centro operativo di Pescara unicamente per uno dei due contribuenti – e pertanto comunque già a conoscenza dell'Amministrazione – non può ritenersi, come al contrario ha dedotto l'ufficio, requisito indispensabile al fine della detraibilità dell'importo relativo alla ristrutturazione dell'abitazione. Deve infatti ritenersi che tale requisito fondamentale si configuri unicamente nella effettività della esecuzione dei lavori, provata dalle fatture dell'impresa incaricata e dai pagamenti corrispondenti. Oltre che, ovviamente, nella legittimità urbanistica degli interventi, la cui prova consiste nella esistenza della DIA e non nell'invio della copia al centro di servizio, che costituisce unicamente un adempimento accessorio. Potendosi identificare tale mancato invio – peraltro per uno solo dei due contribuenti – quale errore scusabile, al quale poteva facilmente porsi rimedio con l'eventuale richiesta al

contribuente interessato di esibizione e produzione da parte dell'amministrazione.

Va altresì considerata l'irrisorietà dell'importo in merito all'indetraibilità degli asseriti "parafarmaci" riportati in dichiarazione, la quale effettiva identificazione come tali non risulta peraltro provata dall'Agenzia.

Va pertanto accolto il proposto gravame, provvedendo altresì alla compensazione delle spese, in deroga al generale principio di soccombenza, sussistendo giusti motivi ravvisabili nelle considerazioni testé formulate in merito all'errore scusabile comunque commesso ed ammesso anche in sede di discussione.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

Il Relatore

Il Presidente